

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(PINTO)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996,
n. 463, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo
biologico della pesca per il 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	11
Disegno di legge	»	18
Testo del decreto-legge	»	19

ONOREVOLI SENATORI. - La presente iniziativa legislativa d'urgenza è intesa ad accorpere una serie di misure contenute nei decreti-legge 2 giugno 1996, n. 302, 16 maggio 1996, n. 260, e 7 maggio 1996, n. 247, recanti rispettivamente: «Interventi urgenti nei settori agricoli», «Regime comunitario di produzione lattiera» e «Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi», misure tutte afferenti la competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Essa contiene ulteriori misure caratterizzate dall'urgenza di provvedere alla attribuzione di risorse già stanziata nell'ambito della manovra di bilancio 1996 per finalità comunitaria.

1. L'articolo 1, al comma 1, dispone la proroga al 31 dicembre 2002 dell'attività del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, scaduto il 31 dicembre 1995, che si è concretamente rilevato come uno strumento di notevole interesse operativo per gli imprenditori agricoli.

Con il comma 2 si destina parte della differenza tra l'attuale disponibilità del Fondo e le effettive necessità del settore, per fronteggiare alcune emergenze, attraverso la previsione di un contributo straordinario a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'Ente irriguo umbro-toscano, per l'importo rispettivamente di lire 30 e 14 miliardi.

Si tratta di due Enti che svolgono un ruolo essenziale nella raccolta, adduzione e distribuzione delle acque e la cui attività riveste una grande rilevanza produttiva e sociale; tali Enti versano attualmente in una grave crisi gestionale causata dalla mancanza di entrate certe.

Il suddetto contributo straordinario consente agli Enti in parola di fronteggiare l'at-

tuale stato di crisi finanziaria e di assicurare la continuità delle richiamate attività di interesse pubblico.

In particolare, si menziona che l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia gestisce otto dighe e centinaia di chilometri di adduzione, con una capacità potenziale di accumulo, regolazione e vettoriamento di circa un miliardo di metri cubi per anno, destinati al soddisfacimento di gran parte delle esigenze potabili delle popolazioni di Puglia e Basilicata, nonché al fabbisogno irriguo ed industriale.

L'Ente irriguo umbro-toscano, titolare di una concessione settantennale di acque pubbliche, destinate prioritariamente all'irrigazione di circa 175.000 ettari negli alti bacini dei fiumi Tevere ed Arno, ma anche ad usi civili ed industriali di grandi centri come Arezzo, Perugia, Umbertide, Foligno, Città di Castello, ha realizzato una serie consistente di opere importantissime, tra cui primeggiano le grandi dighe sul Tevere a Montedoglio e sul Chiascio a Valfabbrica, della capacità complessiva di accumulo di oltre 300 milioni di metri cubi di acqua, di cui sono stati già avviati gli invasi sperimentali.

Si stima che gli Enti, risanate le passività più urgenti, possano successivamente raggiungere l'autonomia finanziaria mediante la gestione delle acque.

L'ulteriore contributo di 46 miliardi previsto al comma 3 è invece destinato al settore degli allevamenti di bestiame, per fini di miglioramento genetico, oggi particolarmente necessario.

La maggior parte di tale somma - 45,5 miliardi - consente alle regioni ed alle province autonome di provvedere al saldo parziale delle attività a tutto il 1994 per l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici e dei relativi controlli funzionali; tali funzioni, delegate alle regioni ai sensi dell'articolo

77, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, vengono svolte a livello periferico dalle Associazioni provinciali degli allevatori (APA).

È innegabile l'importanza che riveste l'attività svolta dalle APA, in quanto, tra l'altro, i controlli funzionali, assieme alla lotta alla ipofecondità bovina, rappresentano l'unica assistenza tecnica al settore degli allevamenti, che rappresenta il 43 per cento della produzione lorda vendibile agricola nazionale.

In tal senso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da vari anni, concede contributi alle APA, nella misura dell'80 per cento delle spese sostenute da detti organismi (rendicontate in base alle disposizioni impartite dal Ministero stesso), sulla cui attività le regioni esercitano vigilanza attraverso l'approvazione iniziale di preventivi di spesa, nonché finale dei rendiconti consuntivi.

Il rimanente importo di lire 500 milioni viene infine destinato all'Ente per la tutela del lupo italiano, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1987; a tale Ente è dovuta la costituzione - attraverso l'incrocio tra il lupo ed il pastore tedesco - di una nuova razza canina, il lupo italiano, che ha dimostrato caratteristiche di resistenza e di affidabilità in operazioni di soccorso antivalanga.

Queste caratteristiche lo hanno fatto preferire dal Corpo forestale dello Stato, che lo utilizza, infatti, nelle operazioni di soccorso alpino e di protezione civile.

L'Ente non ha fini di lucro, affida gratuitamente i cuccioli a persone o organizzazioni di comprovata fiducia e fin dalla sua costituzione, non potendo contare su entrate certe, si basa sull'impegno privato per mantenere in vita un'iniziativa che ricopre indubbiamente una utilità pubblica.

Il contributo assegnato si propone di supportare l'attività dell'Ente che, peraltro, deve attualmente provvedere ad urgenti adeguamenti del Centro di selezione di Cumiana (TO) per non provocare la degenerazione sotto l'aspetto sanitario dell'allevamento.

2. Gli articoli 2 e 3 riguardano il regime comunitario di produzione lattiera e modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468. La normativa comunitaria ha introdotto, sin dal 1984, un regime di contingenti individuali di produzione di latte, nel quadro di quote nazionali di produzione attribuite agli Stati membri.

La regolamentazione comunitaria sulle quote latte prevede un sistema di penalità elevatissime in caso di superamento della quota nazionale, e l'Italia ha già dovuto versare all'Unione europea ingenti somme per i primi nove anni di attuazione del regime (1984-1993).

Tali somme sono rimaste a carico del bilancio pubblico, poichè l'assenza di organiche disposizioni nazionali in materia non ha consentito di ascrivere ai produttori l'onere derivante dal superamento della quota nazionale.

Al fine di assicurare un corretto assetto della materia, la legge 26 novembre 1992, n. 468, ha introdotto un nuovo quadro applicativo del regime comunitario, individuando fra l'altro criteri e modalità per l'attribuzione delle quote individuali.

L'attribuzione di tali quote ha però richiesto una fase di accertamento e di controllo da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), a causa dell'oggettiva difficoltà di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge n. 468 del 1992, che facevano riferimento alle produzioni realizzate da ciascun produttore nelle campagne 1988-1989 e 1991-1992.

Tale situazione ha determinato un elevato numero di contestazioni da parte di produttori nei confronti dei provvedimenti di attribuzione delle quote.

Per superare queste difficoltà il Parlamento - nonostante il Governo ne avesse più volte rappresentato i pericoli, manifestando formalmente la propria contrarietà - ha introdotto, con l'articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, in una formulazione generica, la facoltà di autocertificare, nelle more dell'accertamento definitivo delle po-

sizioni individuali, la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione delle quote.

Nella formulazione del citato articolo 2-*bis* viene nella sostanza consentito ai produttori di determinare la propria quota senza la possibilità di alcun intervento immediato da parte dell'Amministrazione.

Ciò esula dalle finalità proprie dell'istituto dell'autocertificazione, che, in linea generale, consente al cittadino di attestare direttamente (senza bisogno di un certificato della pubblica amministrazione) qualcosa che però già risulta acquisito (ad esempio la residenza o lo stato di famiglia).

Invece la norma introdotta dal citato articolo 2-*bis* consente al produttore di attestare la propria produzione di riferimento (e quindi la quota di propria spettanza) in difformità da quanto accertato dall'Amministrazione.

Peraltro, l'automatico riconoscimento della posizione autocertificata nelle situazioni di contenzioso risulta anticipatoria della pronuncia dell'autorità adita, alla quale l'ordinamento consente anche l'adozione, qualora ne ricorrano i presupposti, di provvedimenti cautelari.

Il disposto dell'articolo 2-*bis* del citato decreto-legge n. 727 del 1994 appare comunque incompatibile con un regime di quote, poichè determina la sussistenza di quote individuali (cumulandosi alle quote attribuite dall'AIMA quelle autocertificate) complessivamente superiori alla quota nazionale.

Tale rilievo è stato prospettato anche dalla Commissione europea, nella lettera del Commissario Fischler in data 20 marzo 1995.

L'esistenza di quote individuali eccedenti la quota nazionale comporta l'ascrivibilità, a carico del bilancio pubblico, delle penalità conseguenti al superamento della quota nazionale, con modalità analoghe a quelle già determinatesi fra il 1984 e il 1993.

La situazione appare ancor più preoccupante poichè, in base alle informazioni in possesso dell'Amministrazione, i produttori avrebbero fatto ricorso su larga scala alle autocertificazioni (pure in assenza di ragioni obiettive) nell'intento di sottrarsi al vin-

colo della quota individuale, la cui applicazione incontra tuttora fortissime resistenze.

Secondo stime prudenziali, e necessariamente approssimative, l'onere per il bilancio pubblico, derivante dall'autocertificazione, può essere previsto in una somma compresa fra 300 e 600 miliardi di lire su base annua.

Poichè l'AIMA ha nel frattempo concluso le proprie ripetute verifiche sulle quote individuali, è possibile procedere all'attribuzione delle medesime con effetto dal 1° aprile 1995 (periodo 1995-96).

Ciò comporta l'automatica sistemazione per tutte quelle autocertificazioni corrispondenti a contestazioni accolte dall'AIMA nella propria attività di riscontro.

Pertanto, non appare più giustificabile la permanenza di un meccanismo di autocertificazione, in considerazione del fatto che le posizioni individuali sono state ripetutamente esaminate dall'AIMA.

Deve essere quindi disposta la sospensione dell'efficacia dell'articolo 2-*bis* del citato decreto-legge n. 727 del 1994 prima del termine del periodo 1995-1996 (31 marzo 1996), in modo da evitare che le autocertificazioni prodotte al solo fine di sottrarsi al vincolo della quota comportino l'accollo delle penalità corrispondenti a carico del bilancio pubblico.

È stato peraltro stabilito che i produttori possano inoltrare all'AIMA documentati ricorsi in opposizione avverso le determinazioni dei bollettini. I ristretti margini temporali previsti per i rimedi amministrativi in questione sono imposti dalle ravvicinate scadenze fissate dalla normativa comunitaria in materia.

Parimenti, occorre tener conto delle conseguenze che sono state determinate in alcune aree del Paese dai meccanismi di contenimento della produzione lattiera previsti dal citato decreto-legge n. 727 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 1995.

Infatti, la prevista estesa esenzione dalla riduzione delle quote di produzione per le aree montane e le zone svantaggiate ed insulari (articolo 2, comma 1, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 727 del 1994, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 1995) ha fatto sì che l'assorbimento dell'eccesso di produzione, rivolto al rientro nella quota nazionale, abbia penalizzato esclusivamente i produttori le cui aziende sono ubicate nelle aree di pianura.

Proprio la concentrazione delle misure di cui sopra nelle aree maggiormente vocate alla produzione del latte ha accentuato le difficoltà già determinate dalla pesante congiuntura economica.

Inoltre, nel frattempo, con l'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, si è reso necessario sopprimere la compensazione a livello di associazioni dei produttori di latte (APL), sicchè il provvedimento in esame non può non contemplare misure atte a riequilibrare, almeno in parte, la situazione descritta.

Sono rinnovati, pertanto, i criteri per procedere alla compensazione in ambito associativo ed a quella nazionale in modo da consentire che i produttori appartenenti alle categorie colpite dalle riduzioni di quota disposte dal citato decreto-legge n. 727 del 1994, possano prioritariamente compensare i quantitativi da essi prodotti in eccesso rispetto alla propria quota con le minori produzioni realizzate nel Paese.

È risultato altresì opportuno prevedere una ulteriore compensazione in favore dei produttori titolari di sola quota A, nei limiti di una modesta percentuale rispetto all'ammontare della quota, salvaguardando in tal modo i produttori che storicamente non hanno accresciuto la produzione.

È comunque salvaguardata la posizione preferenziale per i produttori le cui aziende sono ubicate nelle zone di montagna.

Infine, allo scopo di consentire la eventuale restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, è stabilito al 31 luglio di ciascun anno il termine entro il quale l'AIMA dovrà effettuare la predetta compensazione nazionale.

Si ha ragione pertanto di ritenere ispirato ad equità il complesso delle misure recate dal provvedimento d'urgenza, misure necessitate dall'esigenza che esse trovino applicazione già nella campagna 1995-1996, al fine di scongiurare i reali rischi per l'Erario insi-

ti in una regolamentazione che aveva posto le premesse per una configurazione difficilmente gestibile del regime.

Si prevede, pertanto, l'attribuzione delle nuove quote da parte dell'AIMA entro il 31 marzo 1996, previo parere del Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali, e l'abrogazione del citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 727 del 1994, disponendo che ai fini del versamento del prelievo supplementare riferito al periodo 1995-1996 dovranno essere considerate esclusivamente le quote individuali risultanti dai nuovi bollettini adottati dall'AIMA e relative rettifiche, a seguito dell'eventuale accoglimento dei ricorsi proposti dagli interessati. Sono invero stabilite modalità per la proposizione di ricorsi in opposizione avverso le determinazioni contenute nei suddetti bollettini (articolo 2).

Sono inoltre definiti i criteri per la compensazione nazionale, e le modalità per l'effettuazione di quest'ultima, come dianzi illustrato (articolo 3, commi 1 e 2).

Coerentemente, il comma 3 prevede per il periodo 1995-1996 il differimento del versamento del prelievo supplementare a dopo la compensazione nazionale.

I commi 4, 5 e 6 prevedono l'adozione di un programma volontario di abbandono della produzione lattiera, ai fini della ristrutturazione del settore. L'importo delle indennità e le modalità del programma sono stabiliti dal CIPE, mentre i criteri di riassegnazione sono fissati nella norma stessa.

3. L'articolo 4, comma 1, proroga per il 1995 di un mese il termine fissato dall'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte, e precisa che l'affitto delle quote latte senza alienare l'azienda agricola è consentito per la durata di un solo periodo rinnovabile due volte.

Tale intervento in via di urgenza, che trova fondamento nella risoluzione n. 7-00468 approvata dalla XIII Commissione (agricoltura) della Camera dei deputati nella seduta del 9 novembre 1995,

è imposto dalla necessità di intervenire nel settore già nella campagna in corso.

La disposizione non comporta oneri a carico dello Stato.

Il comma 2 proroga per il periodo 1996-1997 al 30 settembre 1996 il termine entro il quale l'AIMA dovrà procedere alla pubblicazione dei bollettini di aggiornamento dei produttori titolari di quota e dei relativi quantitativi ad essi riconosciuti.

4. L'articolo 5 concerne il personale della Federconsorzi. La nota vicenda della Federconsorzi ha lasciato irrisolta, tra l'altro, una delicata problematica di ordine sociale e cioè la prospettiva di rioccupazione del personale ancora in forza (194 unità), il cui licenziamento è previsto a decorrere dal 3 maggio 1996.

Fin dal 1991 il Governo ha assunto impegni per definire la sistemazione del personale in questione, e per 250 unità è già stata disposta la ricollocazione presso la pubblica amministrazione.

Al comma 1, per la sistemazione dei 194 dipendenti della Federconsorzi rimasti in servizio, tutti assunti prima del 17 maggio 1991, si prevede la possibilità dell'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, previo accertamento dell'idoneità a svolgere le mansioni proprie di ciascun profilo professionale da ricoprire mediante prova pratica o colloquio (comma 3).

Al comma 2 è previsto che per l'equiparazione tra le professionalità possedute dai dipendenti interessati e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche destinatarie del personale si applica, per evidenti ragioni di uguaglianza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 1993 che ha disciplinato il trasferimento del personale Federconsorzi ai sensi del decreto-legge 29 settembre 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.460.

Al comma 4 sono disciplinate le modalità per l'assegnazione del personale dichiarato idoneo su decreto del Ministro per la funzione pubblica.

Al comma 5 si dettano disposizioni sul

trattamento economico e sul trattamento previdenziale.

Al comma 6 si dispone l'iscrizione, a domanda, del personale in un ruolo unico transitorio gestito dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sino all'assegnazione definitiva alle amministrazioni ed uffici di cui al comma 1, da effettuare entro il 30 giugno 1997. Nelle more, tale personale potrà essere utilizzato temporaneamente nelle Amministrazioni pubbliche e, fino ad un massimo di 50 unità, per le esigenze della procedura di liquidazione.

Al comma 7, infine, sono disposte modalità di applicazione ai lavoratori della Federconsorzi di quanto previsto all'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300.

Al comma 8 si prevede, in attesa del provvedimento di riordino dei consorzi agrari, la possibilità di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori di tali consorzi che abbiano già usufruito nel corrente anno di tale trattamento.

La copertura finanziaria della proposta avviene operando una parziale riduzione degli accantonamenti di parte corrente destinati dalla legge finanziaria per il 1996 ad iniziative di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (comma 9).

5. L'articolo 6 concerne il trasferimento all'AIMA di fondi per corrispondere agli impegni nei confronti dell'Unione europea, relativi ai prelievi nel settore lattiero-caseario. Com'è noto, a causa della ritardata applicazione in Italia del regime delle quote latte, il 21 ottobre 1994 il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ha raggiunto un compromesso, che prevede il pagamento da parte dell'Italia dell'importo complessivo di lire 3.620 miliardi, da versare all'UE in rate annuali fino al 1998.

Corrispondentemente a quanto disposto nelle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché nelle decisioni n. 94/871/CE del 21 dicembre 1994, n. 95/369/CE e n. 95/370/CE del 7 settembre

1995, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991 sulla liquidazione dei conti FEO-GA-Sezione Garanzia per gli esercizi 1989, 1990 e 1991 saranno apportate rilevanti correzioni finanziarie a titolo di recupero del prelievo latte non riscosso dall'UE nei confronti dell'Italia per i detti periodi.

Le correzioni finanziarie derivanti dalle decisioni di liquidazione dei conti sono poste automaticamente a carico dello Stato membro attraverso la decurtazione dei rimborsi mensili delle spese sostenute dagli organismi di intervento.

La Commissione delle Comunità europee, tenuto conto dell'entità dell'importo, ha previsto la rateizzazione delle somme da recuperare, ed annualmente, mediante la manovra di bilancio, sono disposti appositi accantonamenti per far fronte a tali esigenze.

Già nella legge finanziaria per l'anno 1995 (legge 23 dicembre 1994, n. 725) era stata considerata, fra le voci incluse nel fondo speciale di parte corrente, la somma di lire 800 miliardi, pur successivamente ridotta con la manovra finanziaria realizzata mediante la legge 22 marzo 1995, n. 85.

Tale somma fu destinata all'AIMA mediante il decreto-legge 1° settembre 1995, n. 370, convertito dalla legge 2 novembre 1995, n. 455.

Analogamente, nell'ambito della legge 28 dicembre 1995, n. 551, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, la dotazione del capitolo 6856 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - è comprensiva dell'importo di lire 1.000 miliardi destinati al pagamento all'UE delle somme da rimborsare a titolo di prelievo latte nell'anno 1996.

Poichè perdurano, a causa del meccanismo sopra descritto di automatica decurtazione da parte dell'UE dei rimborsi mensili delle spese sostenute dagli organismi di intervento, gli effetti - già lamentati in occasione dell'adozione del precedente interven-

to legislativo d'urgenza - di accentuata insufficienza a coprire le esigenze di spesa dell'AIMA per il pagamento degli aiuti ai produttori agricoli, occorre disporre l'immediata assegnazione all'Ente delle cennate risorse stanziare con la manovra di bilancio 1996.

Il comma 2 prevede la possibilità per la Tesoreria centrale di autorizzare anticipi di cassa all'AIMA per assicurare gli aiuti contemplati dalla disciplina comunitaria.

6. L'articolo 7 contiene norme per l'attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della Politica agricola comune per l'anno 1996. Il Consiglio dell'Unione europea, nell'approvare la riforma della politica agricola comune (PAC), ha previsto una serie di misure definite di accompagnamento, al fine di rendere meno gravose per i produttori agricoli le conseguenze della riforma stessa e per perseguire, contestualmente, obiettivi ambientali di vasta portata pubblica.

I tre regolamenti che costituiscono il pacchetto delle misure di accompagnamento (nn. 2078/92, 2079/92 e 2080/92), oltre a perseguire gli obiettivi fissati dalla riforma della PAC, potranno rappresentare uno stimolo all'innovazione tecnologica, produttiva e socio-strutturale dell'agricoltura, nella direzione della salvaguardia dell'ambiente naturale e delle tradizioni del mondo rurale. Tra gli interventi più importanti, possono essere annoverati lo sviluppo delle produzioni biologiche e di qualità, la difesa e/o il ripristino della prevalente naturalità del sistema agrario e del paesaggio, l'estensivizzazione delle produzioni, l'ampliamento delle superfici aziendali, l'inserimento di giovani imprenditori, la riconversione a bosco e il recupero di superfici agrarie.

In particolare, il citato regolamento CEE n. 2078/92, relativo al settore agro-ambientale, prevede l'erogazione di premi ai produttori agricoli che, per almeno un quinquennio, si impegnano a mettere in atto pratiche agricole meno intensive e più rispettose dell'ambiente.

I premi anzidetti, la cui entità varia a seconda del tipo di impegno e della coltura

praticata (minimo 150 ECU per ettaro, massimo 1.000 ECU per ettaro), vengono erogati annualmente per tutta la durata dell'impegno sottoscritto.

Con l'incentivazione di pratiche agricole meno intensive, l'Unione europea vuole perseguire il duplice obiettivo di ridurre da un lato le produzioni strutturalmente più eccedentarie e, dall'altro, di raggiungere di obiettivi ambientali di vasta portata pubblica.

Tale regolamento è stato attuato in Italia attraverso la predisposizione di 21 programmi regionali agro-ambientali presentati alla Commissione delle Comunità europee per l'approvazione entro il luglio 1993; ad oggi resta da approvare il solo programma della regione Campania.

Con il regolamento (CEE) n. 2079/92, relativo all'introduzione di un regime di aiuti per il prepensionamento nel settore agricolo, attraverso il finanziamento di interventi tesi ad assicurare il ricambio generazionale in agricoltura mediante l'inserimento di giovani dotati di sufficiente capacità professionale ed imprenditoriale, si vuole mettere in atto un programma di ricomposizione fondiaria, attraverso l'accorpamento di unità fondiarie con superfici minime prestabilite.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal regolamento in questione, è stato predisposto un programma nazionale, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 ottobre 1994 e dalla Commissione europea con decisione n. C(94) 1280 del 7 settembre 1994; inoltre, per facilitarne la realizzazione è stata diramata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali una circolare (n. 1/95 del 20 aprile 1995), con la quale vengono fornite ulteriori indicazioni anche al fine di uniformare i criteri generali di applicazione delle misure previste.

Il regolamento (CEE) n. 2080/92, relativo alla istituzione di un regime di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, rappresenta la codifica regolamentare di un principio già introdotto a seguito del regolamento (CEE) n. 797/85, successivamente assorbito dal regolamento (CEE) n. 2328/91,

costituendo uno dei primi interventi di politica forestale dell'Unione europea.

La programmazione è stata fatta su base regionale e i programmi regionali, peraltro esaminati positivamente nel corso della 26ª riunione del Comitato permanente forestale, sono stati approvati dalla Commissione delle Comunità europee nel corso del 1994.

7. L'articolo 8 concerne l'agricoltura biologica. L'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, prevede l'istituzione del Comitato di valutazione degli organismi di controllo che intendono proporsi per l'esercizio di tale attività nel campo dell'agricoltura biologica.

Con la norma in questione, che modifica l'articolo 42, comma 3, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, si consente agli organismi responsabili del controllo nel campo dell'agricoltura biologica, attualmente operanti, di continuare ad operare fino al 31 dicembre 1996, data entro la quale il Comitato in parola, costituito con ritardo a causa della tardiva designazione di alcuni componenti, procederà al riconoscimento dei nuovi organismi di controllo sulla base della complessa istruttoria attualmente in corso.

Si evita in tal modo una soluzione di continuità tra il vigente ed il nuovo regime di controllo, che recherebbe un gravissimo danno, sia al mercato, sia ai programmi che gli operatori agricoli hanno presentato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 e sui quali già operano.

8. L'articolo 9 concerne il fermo biologico della pesca. In sede di approvazione della legge 8 agosto 1991, n. 267, recante attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, la IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno con il quale impegnava il Governo a dare nuovamente attuazione, a partire dal 1992, al fermo biologico, individuando una nuova

disciplina che tenga conto degli «orientamenti comunitari in materia di una idonea fissazione dei periodi ai fini dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche» e prevedendo nella legge finanziaria 1992 i necessari accantonamenti.

Per il 1992 il fermo è stato disciplinato con la legge 5 febbraio 1992, n. 71.

Per il 1993, l'attuazione del fermo è stata prevista con il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1993, n. 446; per il 1994, con il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 504; per il 1995, con il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107.

Il Parlamento, in sede di esame di tale ultimo provvedimento, ha riaffermato l'importanza decisiva di detto strumento programmatico, stabilendo che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali elabori un programma quinquennale di definizione del fermo biologico.

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla misura per il 1996. L'urgenza dell'adozione della misura è determinata dal fatto che lo scioglimento delle Camere per la consultazione elettorale ha di fatto

impedito la presentazione di un apposito disegno di legge nei tempi previsti.

Con l'articolo 9 si fissa la disciplina del fermo temporaneo obbligatorio, in attuazione del regolamento (CEE) n. 3699/93, per il 1996.

La necessità e l'urgenza del provvedimento risiedono nella circostanza di assicurare l'attuazione della misura anche per il 1996 a partire dal mese di luglio.

Va considerata al riguardo la necessità di carattere eco-biologico di continuare a garantire una idonea consistenza degli *stock* ittici già segnalata, come ricordato, dallo stesso Parlamento.

Il fermo, va poi considerato, rappresenta una misura di indubbia validità economico-sociale; la sua mancata attuazione potrebbe quindi avere pesanti riflessi sulle marinerie interessate.

Si prevede la sospensione dell'attività di pesca per le unità adibite alla pesca a strascico e a traino pelagico in via obbligatoria per l'Adriatico e per il Tirreno e lo Jonio, nonchè la determinazione dei relativi premi secondo i criteri di cui al regolamento CE n. 3699/93.

I commi 8, 9 e 10 recano le disposizioni finanziarie.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1.

Comma 2.

2.1 L'importo di lire 30 miliardi destinato all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia consente innanzitutto di ripianare il debito dell'Ente nei confronti della banca tesoriera, la Banca mediterranea di Potenza, la quale, in virtù di una convenzione stipulata il 29 dicembre 1988, ha corrisposto un'anticipazione ordinaria pari a lire 16 miliardi, che è stata interamente impegnata per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Detto tesoriere, infatti, in mancanza di adeguate garanzie da parte dell'Ente, ha disdetto il contratto, invitando perentoriamente l'Ente a rientrare da tale esposizione entro il 31 dicembre 1995.

Il restante importo di lire 14 miliardi consente all'Ente di mantenere la disponibilità finanziaria pari all'anticipazione ordinaria derivante in passato dal contratto di tesoreria, al fine di assicurare la gestione ordinaria per il tempo sufficiente - un anno circa - per la messa a regime del sistema impositivo proprio dell'Ente, di cui all'articolo 3 del provvedimento, comportando l'attuazione di tale imposizione una attività di bilancio, sia per l'Ente che per i soggetti obbligati.

2.2. L'importo di lire 14 miliardi destinato all'Ente irriguo umbro-toscano consente di far fronte quasi interamente all'attuale esposizione dello stesso.

Comma 3.

2.3. Al momento attuale la situazione dei finanziamenti alle Associazioni provinciali allevatori, per il tramite delle regioni, è la seguente (sinteticamente riassunta per anno e per regione nella tabella allegata):

anni dal 1986 al 1989: sono stati interamente saldati sulla base dei consuntivi presentati dalle APA e trasmessi al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali dalle regioni;

anno 1990: sono state erogate complessivamente lire 95,6 miliardi; restano ancora da erogare lire 134.631.000 quale saldo alla regione Basilicata;

anno 1991: sono state erogate complessivamente alle regioni lire 103,15 miliardi; restano ancora da erogare lire 285.022.000 quale saldo alla regione Basilicata;

anno 1992: sono stati erogati, in qualità di acconto, lire 84,7 miliardi; restano ancora da erogare lire 18,6 miliardi quale saldo dell'attività;

anno 1993: sono stati erogati, quali acconti, lire 60,2 miliardi; restano ancora da erogare lire 43,4 miliardi;

anno 1994: quale acconto alle regioni sono stati erogati lire 77,5 miliardi, in base al nuovo metodo di finanziamento; restano ancora da erogare lire 18,3 miliardi;

anno 1995: il nuovo metodo di finanziamento prevede un contributo di lire 104,2 miliardi; a tutt'oggi è stato erogato un acconto pari a lire 34,3 miliardi.

Come si può notare da quanto sopra esposto, la situazione è peggiorata di anno in anno per mancanza dei fondi necessari sul pertinente capitolo di bilancio (ex 7962) «Contributi alle Associazioni di allevatori per l'attuazione dei programmi relativi al potenziamento dell'attività di miglioramento genetico del bestiame, la tenuta dei libri genealogici e per la realizzazione e gestione dei centri genetici ed altre strutture zootecniche di supporto all'attività di miglioramento genetico».

Al fine di risanare tale pesante situazione il provvedimento prevede lo stanziamento di lire 45,5 miliardi, in modo da consentire il parziale rimborso alle regioni delle somme anticipate alle APA per l'attività relativa agli anni 1990-1994, ammontanti a lire 80.823.680.000.

2.4. Il contributo straordinario di lire 500 milioni da concedere all'Ente per la tutela del lupo italiano, con personalità giuridica di diritto privato (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987), consente di superare la difficile situazione economico-finanziaria dell'Ente stesso, che non dispone di fondi propri, ma può contare esclusivamente su saltuari contributi da parte di enti locali o privati.

2.5. All'importo complessivo di spesa recato dall'articolo in questione, pari a lire 90 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, il quale, come ampiamente riportato in relazione illustrativa, risulta capiente anche per consentire la proroga delle attività dello stesso, almeno sino al termine previsto all'articolo 1, comma 1.

TABELLA

NECESSITÀ FINANZIARIE PER IL SALDO, TRAMITE LE REGIONI, DELL'ATTIVITÀ DELLE A.P.A. RELATIVA ALLA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI ED ALLA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI NEGLI ANNI 1990-1994

(Importi in migliaia di lire)

REGIONE	1990	1991	1992	1993	1994	Totale
Valle d'Aosta			1.320	2.995	218.836	223.151
Piemonte			1.055.819	2.293.837	1.337.504	4.687.160
Lombardia			4.482.505	10.172.085	4.589.806	19.244.396
Provincia autonoma di Bolzano ..			233.579	691.487	296.407	1.221.473
Provincia autonoma di Trento ..			195.244	583.188	257.189	1.035.621
Veneto			2.142.421	4.861.765	1.781.544	8.785.730
Friuli-Venezia Giulia			1.506.397	3.418.419	816.948	5.741.764
Liguria			162.986	313.984	168.053	645.023
Emilia-Romagna			3.026.036	6.976.979	2.769.019	12.772.034
Toscana			100.000	789.979	551.360	1.441.339
Umbria			261.053	592.404	211.999	1.065.456
Marche			606.642	1.376.645	329.818	2.313.105
Lazio			921.731	2.091.671	767.175	3.780.577
Abruzzo			383.160	869.500	543.830	1.796.490
Molise			350.614	795.644	269.477	1.415.735
Campania			—	343.947	412.909	756.856
Puglia			291.282	1.470.474	615.361	2.377.117
Basilicata	134.631	285.022	683.255	683.255	265.734	2.051.897
Calabria			294.007	667.185	218.525	1.179.717
Sicilia			1.481.233	3.361.340	1.043.137	5.885.710
Sardegna			464.806	1.054.776	883.747	2.403.329
Totale ...	134.631	285.022	18.644.090	43.411.559	18.348.378	80.823.680

Articolo 3.

Commi 4, 5 e 6.

L'articolo 3 del decreto-legge, ai commi da 4 a 6, prevede la realizzazione di un programma di ristrutturazione della produzione lattiera.

Tale programma prevede la cessione volontaria delle quote all'AIMA, dietro il pagamento di una indennità stabilita in sede CIPE, e la loro riassegnazione per il medesimo importo ai produttori che ne fanno richiesta secondo criteri di priorità.

Il meccanismo, così come articolato, necessita quindi, per la sua realizzazione, di una anticipazione di somme da parte dell'AIMA per procedere all'«acquisto» delle quote.

Alla copertura finanziaria delle spese derivanti dalla predetta operazione si farà fronte, a titolo di anticipazione, ed entro il tetto massimo di 40 miliardi, con i fondi, già iscritti nell'ambito del bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, sul Fondo di riserva dell'AIMA per gli interventi nazionali per l'anno 1996, fondi che saranno reintegrati mediante la corresponsione degli introiti derivanti dalla riallocazione delle quote ai produttori interessati.

Articolo 5.

L'onere recato dall'articolo 5, quantificato in lire 6,5 miliardi per il 1996 e in lire 8,2 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, è stato stimato nel seguente modo.

A) Sulla base di un costo medio del personale di lire 42.000.000 annui, tenuto conto che per il 1996 sono a carico dello Stato un numero di 138 persone per 7 mesi e nel 1997 di 158 persone, in considerazione del fatto che, rispettivamente, 50 e 30 dipendenti saranno ancora a carico della liquidazione della Federconsorzi, e che solo 188 persone degli aventi diritto hanno presentato domanda di passaggio al ruolo unico transitorio.

Calcolo		
costo 1996 =	$\frac{42.000.000}{12} \times 7 \times 138 =$	3.381.000.000
costo 1997 =	$42.000.000 \times 158 =$	6.636.000.000
		<hr/>
		10.017.000.000

B) Sulla base di un costo/mese, per intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), pari a lire 2.310.000 (assegno CIGS + contributi), tenuto conto che, in base alla data di scadenza dei trattamenti di cassa integrazione che interverranno nel corso del corrente anno, bisognerà coprire 552 mesi complessivi di cassa integrazione relativamente al 1996 e 1.474 mesi complessivi relativamente al 1997.

Calcolo		
(1474 + 552) x 2.310.000 =		
2026 x 2.310.000 =		4.680.060.000

Onere totale 1996 e 1997.

Onere A + Onere B = 10.017.000.000 + 4.680.060.000 = 14.697.060.000

da confrontare con l'onere previsto nel provvedimento pari, per il 1996 e 1997, a lire 14.7 miliardi (6,5+8,2).

Articolo 6.

Con la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è stato previsto l'accantonamento della somma di lire 1.000 miliardi per la copertura del prelievo nel settore lattiero-caseario, per le maggiori quantità di latte prodotte rispetto alla quota nazionale assegnata, di cui alle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione del 21 ottobre 1994.

Con l'articolo in questione si chiede l'assegnazione all'AIMA dell'importo di lire 1.000 miliardi per il 1996, al fine di far fronte alla trattenuata che la Commissione delle Comunità europee ha effettuato o effettuerà nel corso dell'anno 1996 a titolo di pagamento del prelievo latte non riscosso di cui alle decisioni di liquidazione dei conti degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992.

In particolare, l'importo totale dei rimborsi da effettuare nell'anno 1996 è pari a lire 792.884.400.398; esso corrisponde a quanto previsto nelle seguenti decisioni della Commissione CE:

- decisione del 21 dicembre 1994, n. 871/94	L. 122.200.000.000
- decisione del 7 settembre 1995, n. 369/95	L. 106.585.718.000
- decisione del 7 settembre 1995, n. 370/95	L. 100.866.547.200
- decisione del 10 aprile 1996	L. 463.232.134.798

L'intervento, pertanto, è necessario ed urgente in quanto l'AIMA, sempre in base alle Conclusioni comuni del Consiglio della Commissione del 21 ottobre 1994 ed alle predette decisioni, deve versare alla Commissione nel 1996 il citato importo di lire 792.884.400.398 e, dunque, occorre reintegrare la disponibilità di fondi dell'Azienda per il pagamento degli aiuti comunitari ai produttori agricoli.

L'importo in questione, oltre a reintegrare la disponibilità di fondi all'AIMA a fronte dei suddetti rimborsi, costituisce anche parziale restituzione all'AIMA di somme già versate alla Comunità europea a titolo di multa quote latte negli anni precedenti.

Il trasferimento all'AIMA dell'importo di lire 1.000 miliardi trova copertura nello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, di cui all'apposito accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Articolo 7.

Le disponibilità finanziarie attivate con il decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, e con il

decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, rispettivamente di lire 100 miliardi per l'anno 1994 e lire 174 miliardi per l'anno 1995, risultano utilizzate come di seguito evidenziato:

EROGAZIONI EFFETTUATE
al 29 febbraio 1996

QUOTA NAZIONALE

L. 352.947.280.903

L. 158.910.065.269

Alla data del 29 febbraio 1996, pertanto, restano da utilizzare risorse pari a circa 115 miliardi di lire (lire 274.000.000.000 - lire 158.910.065.269).

Tuttavia, il fabbisogno finanziario necessario per la liquidazione della campagna in corso (1996) ammonta ad ulteriori lire 184.389.385.467 di cui lire 134.389.385.467 riferite alla seconda e terza annualità di impegni già assunti nelle campagne 1994/1995 e lire 54.000.000.000 relative al primo anno di attuazione delle misure agro-ambientali in regioni come la Puglia e la Calabria, i cui programmi sono stati approvati dalla Commissione solo alla fine del 1995, ed al primo anno di attuazione del regolamento CEE n. 2079/92 (prepensionamento), ormai finalmente entrato nella fase operativa.

L'urgenza della messa a disposizione della quota nazionale occorrente per la liquidazione dei premi relativi alle misure di accompagnamento deriva dal fatto che l'annualità 1996 deve essere erogata improrogabilmente entro il termine del 15 ottobre 1996, data di chiusura del bilancio FEOGA - Sezione Garanzia per l'esercizio 1996.

Occorre altresì tener conto dell'esigenza di garantire la copertura finanziaria dei primi impegni dell'annualità 1997, il cui esercizio di competenza, per il FEOGA - Sezione Garanzia, inizia il 16 ottobre 1996.

Per il fabbisogno necessario alle predette esigenze viene previsto un onere di lire 95 miliardi che trova copertura nello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo alla voce Ministero del tesoro.

Articolo 9.

Per l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per l'anno 1996, le previsioni finanziarie in relazione al fabbisogno occorrente per l'erogazione dei contributi di cui al presente decreto possono essere quantificate come segue.

Le navi abilitate alla pesca a strascico e a traino pelagico alla data del 1° gennaio 1996 risultano essere 4.936.

In questo numero non sono comprese le imbarcazioni immatricolate nei compartimenti marittimi delle regioni Sicilia e Sardegna.

Per quanto riguarda il personale si è considerata una media di 3 marittimi imbarcati per ciascuna unità.

Si è tenuto conto dell'allegato 4 - Tabella 2 - del regolamento CEE 3699/93 nonchè della Tabella 2-bis allegata al regolamento CEE n. 1624/95.

Il valore dell'ECU è stato fissato in lire 2.082,67, valore dell'ECU contabile al 1° gennaio 1996.

Applicando i premi giornalieri di cui alle tabelle sopracitate, l'onere complessivo per il pagamento dei premi stessi è di lire 62.594 milioni.

La determinazione di detto onere è effettuata tenendo conto delle differenziazioni dei premi per ciascuna unità in ragione del diverso tonnellaggio.

Considerando una media di 3 marittimi imbarcati per ciascuna unità risulta una spesa complessiva di lire 19.991 milioni.

n. navi	n. imbarcati	premio giornaliero	giorni fermo
4.936	14.808	30.000	45

Riepilogo totali:

- totale premio fermo:	62.594 milioni
- totale indennità:	19.991 milioni
Totale generale	82.585 milioni

Relativamente al criterio di copertura, si precisa che lire 43.000 milioni sono a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che presenta le necessarie disponibilità e sul quale detta misura può gravare in quanto inserita nel piano settoriale 1994-99, approvato dalla Commissione europea in data 2 e 6 dicembre 1994. La restante parte dell'onere, in ragione di lire 39.585 milioni, è a carico del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

A tale proposito va precisato che le dotazioni del credito peschereccio possono essere utilizzate, ai sensi dell'articolo 11, n. 9, della citata legge n. 41 del 1982 citata, per finanziare, tra le altre, le iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunità europea in materia di pesca marittima. Ora, la misura del fermo biologico (cosiddetto arresto temporaneo, nella dizione impiegata nei regolamenti comunitari) rientra tra quelle previste dalla pertinente normativa; all'articolo 9 del provvedimento in esame si fa appunto riferimento alla circostanza che il provvedimento è adottato in applicazione del regolamento CEE n. 3699/93.

D'altra parte, la misura in questione costituisce un vero e proprio investimento essendo finalizzata alla ricostituzione degli *stocks* ittici e al ristabilimento dell'equilibrio ottimale tra biomassa pescabile e capacità della flotta peschereccia.

* * *

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 8 non comportano maggiori spese o riduzioni di entrata ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, e 16 maggio 1996, n. 260.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 518, 31 gennaio 1996, n. 41, 2 aprile 1996, n. 182, e 3 giugno 1996, n. 302.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353.

Decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996.

Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'attività del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di apportare alcune modifiche alle disposizioni nazionali di applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte, al fine di evitare che una inidonea attuazione delle disposizioni comunitarie comporti un ingente onere finanziario nei confronti dell'Unione europea, di provvedere alla definitiva sistemazione occupazionale del personale dipendente dalla Federconsorzi, nonché di disporre interventi in alcuni settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti)

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2002.

2. Per assicurare la continuità delle attività necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione

con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalità, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.

3. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3, pari a lire 90.000 milioni, si provvede a carico dei capitoli 1279, 1280, 7550 e 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire 14.000 milioni, per lire 45.500 milioni e per lire 500 milioni, dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1996.

Articolo 2.

(Regime comunitario di produzione lattiera)

1. Acquisito da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sui criteri per la riduzione delle quote individuali prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, l'AIMA pubblica entro il 31 marzo 1996, appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. I predetti bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo sopra indicato.

2. L'articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.

3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovrà pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini da parte della regione o della provincia autonoma. L'AIMA si pronuncerà sul ricorso nei successivi trenta giorni; decorso il predetto termine, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

4. Ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare, eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1.

Articolo 3.

(Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e altre disposizioni)

1. Il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

«12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

- a) in favore dei produttori delle zone di montagna;
- b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;
- c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93;
- d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;
- e) in favore di tutti gli altri produttori».

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«12-bis. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del latte commercializzato, gli acquirenti trasmettono altresì una situazione mensile delle consegne di latte alle associazioni di produttori, per i produttori associati, nonché alle regioni o province autonome ove sono ubicate le aziende dei produttori e all'AIMA entro il giorno 20 del mese successivo».

3. Limitatamente al periodo 1995-1996, l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi di cui al comma 3 del medesimo articolo; gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 30 settembre 1996 sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale.

4. Secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui è titolare, che confluiscono nella riserva nazionale.

5. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui al comma 4 ai produttori che ne facciano richiesta, ad un prezzo pari all'indennità versata, in base ai seguenti criteri di priorità, applicati in modo da assicurare che almeno il 50 per cento dei quantitativi sia attribuito nella regione o nella provincia autonoma di provenienza e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite a produttori con azienda ubicata in dette zone:

a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

b) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268, CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

c) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta.

6. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera del CIPE che dovrà individuare anche l'importo dell'indennità e le modalità di attuazione del programma.

Articolo 4.

(Differimento del termine per la cessione della quota latte)

1. Per l'anno 1995 è differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo due volte.

2. Per il periodo 1996-1997, l'AIMA pubblica gli appositi bollettini di aggiornamento dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti entro il 30 settembre 1996.

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi)

1. Possono essere assunti in amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e in altre amministrazioni richiedenti o in enti pubblici non economici, anche in deroga ai limiti di età, 194 unità della Federconsorzi, in servizio alla data del 17 maggio 1991 e ancora tali alla data del 9 maggio 1996, da destinare in uffici statali situati nelle regioni del centro-nord Italia.

2. Ai fini delle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti interessati e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 1993.

3. L'idoneità a svolgere mansioni proprie di ciascun profilo professionale è accertata, mediante prova pratica o colloquio, da una commissione nominata dal Ministro per la funzione pubblica.

4. Con proprio decreto, il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria, in relazione alle carenze del personale rilevate nelle amministrazioni interessate. L'assegnazione definitiva deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1997.

5. Il trattamento economico spettante è quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

6. Il personale interessato di cui al comma 1 è iscritto, a domanda da presentare entro il 15 maggio 1996 al commissario governativo, in un ruolo unico transitorio presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e comunque dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il periodo di permanenza in tale ruolo al personale interessato si applica il trattamento giuridico ed economico del personale del comparto Ministeri. Tale personale può essere utilizzato fino all'assegnazione definitiva, su richiesta, nelle amministrazioni ed uffici di cui al comma 1, o, nel limite massimo di 50 unità, presso il liquidatore giudiziale per le esigenze della procedura. Il costo del personale utilizzato per le esigenze della liquidazione è a carico della procedura stessa.

7. Ai lavoratori della Federconsorzi, nel limite di dieci unità, individuati sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che non hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, previa presentazione di un'apposita domanda da parte della Federconsorzi entro il 15 maggio 1996.

8. In attesa del riordino dei consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, in favore dei lavoratori dipendenti dei predetti consorzi che abbiano già fruito nel corrente anno del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e successive modificazioni, è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali un ulteriore periodo di tale trattamento non eccedente i nove mesi, anche in deroga alla normativa vigente.

9. Agli oneri previsti dai commi 4 e 8, valutati in lire 6,5 miliardi per l'anno 1996 e in lire 8,2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario)

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991, è autorizzato il trasferimento all'AIMA, dell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato alla concessione all'AIMA, delle anticipazioni di tesoreria necessarie alla stessa per effettuare i pagamenti degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria.

Articolo 7.

(Assegnazione di fondi per le misure di accompagnamento della PAC)

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, ed al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 95 miliardi per l'anno 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in lire 95 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Per l'anno 1996, la somma prevista al comma 1 è iscritta nel bilancio di previsione dell'AIMA.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

(Produzione agricola con metodo biologico)

1. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal seguente:

«3. Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie C, n. 284, del 21 ottobre

1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti già adottati dai medesimi organismi».

Articolo 9.

(Fermo biologico della pesca nel 1996)

1. Per l'anno 1996, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento (CE) n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.

2. Il fermo biologico di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996 e nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996. Salve le deroghe in applicazione del comma 7, nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti interessati anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese un premio calcolato in applicazione delle tabelle allegate al presente decreto.

4. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 30.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

5. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

6. Al pagamento dei contributi previsti dal presente articolo provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti dalla vigente normativa.

7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo, nonchè quelle di applicazione del fermo tecnico al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 82.585 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 43.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 39.585 milioni, mediante utilizzo

delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

9. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei Fondi di cui al comma 8, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1996.

SCÀLFARO

PRODI - PINTO - CIAMPI - TREU -
BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

TABELLE

(previste dall'articolo 9, comma 3)

ECU 2.082,67

TABELLA A

(navi inferiori a 24 metri)

T.S.L.	Lire
0 < 25	1.874.403 + 423.615 × a
25 < 50	12.464.780 + 402.997 × a
50 < 70	22.539.696 + 328.021 × a
70 < 100	29.100.107 + 292.407 × a
100 < 200	37.872.313 + 256.793 × a
200 < 300	63.551.634 + 221.180 × a
300 < 500	85.669.589 + 192.126 × a
500 < 1.000	124.094.851 + 164.947 × a

a = differenza della stazza, arrotondata all'unità inferiore, rispetto al minimo previsto dall'intervallo di classe di stazza.

TABELLA B

(navi superiori a 24 metri)
reg. CE 1624/95 del Consiglio

Categorie di navi classificate in base alla stazza (T.S.L.)	Importo massimo del premio per una nave al giorno (in ecu)
0 < 10	5,2 /TSL + 20
10 < 25	4,3 /TSL + 30
25 < 50	3,2 /TSL + 55
50 < 100	2,5 /TSL + 90
100 < 250	2,0 /TSL + 140
250 < 500	1,5 /TSL + 265
500 < 1.500	1,1 /TSL + 465
1.500 < 2.500	0,9 /TSL + 765
2.500 e oltre	0,67/TSL + 1340

